



ANGAISA INFORMA

Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS

16 | 31 ottobre 2023

Abitazioni accatastate capoluoghi provincia (2022)

Roma	1.451.850
Milano	821.980
Torino	504.024
Napoli	439.829
Genova	328.556
Palermo	326.463
Bologna	229.301
Firenze	206.582
Catania	169.504
Bari	64.959

Fonte: Statistiche catastali Agenzia Entrate

L'appunto

“L'Italia avrebbe una filiera molto forte legata all'efficientamento energetico, ma l'esperienza Superbonus ha finito per gettare ombra non solo sull'esecuzione, ma anche sull'opportunità dell'operazione. Il rischio è disperdere quanto già fatto, quando basterebbe ridosare gli strumenti già esistenti, come cessione del credito e sconto in fattura”.

Davide Chiaroni – Vicedirettore Energy & Strategy Group Politecnico di Milano



Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it

XXIV Convegno nazionale ANGAISA Aperte le iscrizioni!

Sono aperte le iscrizioni online al **XXIV Convegno nazionale ANGAISA**, che si terrà **giovedì 30 novembre 2023** a Milano, presso l'auditorium IULM Open Space, in via Carlo Bo 7. In considerazione di un programma dei lavori particolarmente ricco, abbiamo deciso di proporre nuovamente un'intera giornata congressuale, strutturata in due sessioni, quella della mattina (10.00 – 13.00) e quella pomeridiana (14.00 – 16.00 circa), intervallate dalla consueta colazione di lavoro. I desk di registrazione e quelli dedicati al “welcome coffee” – riservati ai congressisti - saranno attivi già dalle ore 09.00, per consentire a chi lo desidera di intrattenersi con amici e colleghi, clienti e fornitori, e “fare networking” dando così ulteriore valore aggiunto alla partecipazione a questo evento associativo. Il XXIV Convegno – *“ITS 2030, ripensare il futuro. Strumenti e strategie per gestire il cambiamento”* – è realizzato in collaborazione con le aziende Soci Sostenitori **Ariston**,

Daikin Italy, **Fantini Cosmi**, **Ferrari**, **Irsap** e **Ivar**, con il contributo di **Mostra Convegno Expocomfort** e la partecipazione di **Blu&Rosso** (media partner) e di **IdroLAB** (partner tecnologico). Perché “ITS 2030”? Dopo circa tre anni caratterizzati da una forte crescita del comparto edilizio e delle filiere collegate, stiamo assistendo a un fisiologico quanto significativo rallentamento del mercato, causato

da diverse componenti: in particolare, il ridimensionamento dei bonus edilizi, non più sorretti da cessione del credito e sconto in fattura, e la perdita di potere d'acquisto delle

famiglie, innescata da una spirale inflattiva ancora non del tutto rientrata. Le prospettive di ulteriore sviluppo e crescita dell'edilizia saranno sempre più legate a sostenibilità ed efficientamento energetico. In questo senso, gli imprenditori della distribuzione specializzata ITS (e non solo) dovranno guardare con grande attenzione ai temi della decarbonizzazione, del cambiamento climatico e delle soluzioni multi-technology più efficaci, in grado di favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva “Case Green” e dal piano europeo “Fit for 55”.

Si tratta di scenari evolutivi di medio-lungo periodo, un percorso a tappe, più o meno forzate, che vede fissato al 2030 – da parte dell'Unione europea - un obiettivo particolarmente ambizioso: il raggiungimento della classe energetica E per gli edifici residenziali (e il loro passaggio alla classe energetica D entro il 2033). A fare da corollario, una serie di indirizzi strategici che l'Europa sta

mettendo a punto e che sono destinati ad avere importantissime ricadute sui mercati dell'energia e dell'impiantistica. Questi sono alcuni dei principali temi che il XXIV Convegno ANGAISA intende affrontare, con i contributi di Confindustria, Cresme, Nomisma e Federcostruzioni. Nelle sue relazioni, il Presidente ANGAISA Maurizio Lo Re commenterà i più recenti dati di mercato e si soffermerà

sulle attività associative in corso e su quelle già programmate per il 2024.

Saremo ospiti dell'Università IULM di Mila-

segue a pag.2



continua da pag.1

no e abbiamo chiesto al Rettore Prof. Gianni Canova di aprire i lavori, con uno sguardo autorevole dedicato al futuro e, in questo caso, al ruolo che i giovani studenti saranno chiamati ad assumere, favorendo il ricambio generazionale e la continuità all'interno delle aziende di oggi e di domani. Un tema che

sarà in parte ripreso da Paolo Crepet, noto psichiatra e saggista, nel suo intervento della mattinata, che chiuderà i lavori della prima parte del Convegno ANGAISA.

Il moderatore dei lavori sarà Nicola Porro, Vicedirettore de "Il Giornale" e conduttore televisivo Mediaset.

Per quanto riguarda le modalità di iscrizione

ne vi invitiamo a fare riferimento a quanto dettagliato nella comunicazione inviata dalla Segreteria ANGAISA, che resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Vi aspettiamo a Milano!

Il Segretario Generale

Dott. Corrado Oppizzi

Diritto & Impresa

Fisco. Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 ottobre 2023.

Con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 ottobre 2023](#) sono state disciplinate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici e le fatture elettroniche emesse e/o i corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente. Come noto, si tratta degli elementi e delle informazioni previste dai commi 634 e 635 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per promuovere l'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l'ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici. In particolare, l'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le suddette informazioni al domicilio digitale dei singoli contribuenti. La stessa comunicazione è consultabile, da parte del contribuente, all'interno del c.d. "Cassetto fiscale" e nell'interfaccia web "Fatture e corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati Iva". In particolare, sono resi disponibili:

- l'elenco dei mesi dell'anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l'ammontare dei pagamenti elettronici e l'importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
- l'ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;
- la differenza, calcolata su base mensile, tra l'importo di cui alla lettera b) e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;
- il codice ABI o il codice fiscale del soggetto

obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del citato decreto-legge n. 124;

- gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall'Agenzia delle Entrate possono, anche a seguito di richiesta di ulteriori informazioni o segnalazioni all'Amministrazione finanziaria, regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#) (ravvedimento operoso).

Fisco. Superbonus. Errori sostanziali nei crediti ceduti. Rversamento tramite F24.

Sintetizziamo di seguito il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate a fronte di un'istanza di interpello. In materia di interventi edilizi che hanno generato un credito d'imposta, nella fattispecie in esame, a seguito di anomalie riscontrate sull'asseverazione, il tecnico ha provveduto ad annullare la prima asseverazione sostituendola con una nuova. A seguito della correzione dell'errore sono emersi crediti non spettanti e la banca cessionaria non può annullare l'accettazione dei crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione non corrette e, quindi, ridurre il plafond del credito compensabile a sua disposizione, spetta al cedente, beneficiario dell'agevolazione fiscale, riversare, mediante Modello F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi a decorrere dalla data dell'avvenuta compensazione e alla sanzione in misura ridotta, in applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso. Pertanto, il cedente deve coordinarsi con il cessionario per sapere se i crediti ceduti sono stati effettivamente utilizzati in compensazione. Se la compensazione non è ancora avvenuta, il cedente, avendo erroneamente già immesso in circolazione il credito, deve attivarsi per impedire l'utilizzo, comunicando sia al cessionario che all'Amministrazione finanziaria la non sussistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto. Nel caso in esame, il credito non è stato compensato, ma

l'errore non può essere corretto, in quanto la banca cessionaria si rifiuta di annullare l'accettazione. L'Agenzia delle Entrate precisa che resta garantita la possibilità di riversare l'importo dell'indebita detrazione ceduta al fine di "prestituire" il credito a disposizione dell'utilizzo del cessionario. In tale caso non si dovranno applicare le sanzioni e gli interessi a patto che sia possibile provare che il credito ceduto non sia stato ancora compensato alla data del riversamento. Diversamente, per rimuovere la violazione, occorrerà versare anche gli interessi e le sanzioni. Di conseguenza, nella fattispecie in esame, sarà interesse del contribuente cedente, al fine di beneficiare dell'esimente sanzionatoria, recuperare e conservare la prova della non avvenuta compensazione del suddetto credito da parte del cessionario alla data del "riversamento", da effettuare mediante l'utilizzo del mod. F24, con l'indicazione del codice tributo 6921, esponendo le somme a debito nella sezione "Erario" colonna "importi a debito versati". Vedi [Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 440 del 28 settembre 2023](#).

Giurisprudenza. Soci di società estinta. Liquidatori. Sanzioni amministrative.

A seguito di cancellazione della società di capitali dal Registro delle imprese e della conseguente estinzione della medesima, la Corte di Cassazione ha disposto che si determina l'intrasmissibilità ai soci e/o ai liquidatori delle sanzioni amministrative tributarie irrogate a seguito della violazione di disposizioni tributarie contestate alla società con apposito atto di accertamento, precisando che si tratta di un principio generale applicabile d'ufficio. Ciò in ragione del principio di personalità della sanzione. La Suprema Corte ha riconosciuto che le sanzioni non si trasmettono ai soci richiamando l'art. 8, D. Lgs. n. 472/1997, che in realtà disciplina la posizione degli eredi e, quindi, non troverebbe applicazione nella fattispecie in esame (Cass. n. 7676/2012), e l'art. 2, co. 2 del medesimo decreto citato, in base al quale "La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione". Con il richiamato art. 2, co. 2, D. Lgs.

n.472/1997 il legislatore ha introdotto il principio della responsabilità personale per le sanzioni amministrative tributarie che, in relazione alle violazioni contestate alla persona giuridica, deve essere inteso nel senso che per tali violazioni le sanzioni sono irrogabili esclusivamente alla società. Il medesimo principio è stato confermato con l'art. 7, co. 1, D.L. n. 269/2003, in base al quale "Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica". Vedi [Sentenza della Corte di Cassazione del 9 agosto 2023 n. 24316](#).

Lavoro. Disciplina dei contratti a termine dopo il Decreto Lavoro.

Il Ministero del Lavoro, con [circolare n. 9 del 9 ottobre 2023](#), ha fornito indicazioni in merito alle modifiche introdotte con l'articolo 24 del D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), convertito in Legge n. 85/2023, alla disciplina dei contratti a termine. Il D.L. n. 48/2023 ha lasciato inalterato il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, che resta fissato in 24 mesi, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, e la possibilità di un'ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato, della durata massima di dodici mesi, presso la sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Non ha, altresì, subito variazioni il numero massimo di proroghe consentite, sempre 4 nell'arco temporale di 24 mesi, e il regime delle interruzioni tra un contratto di lavoro e l'altro (c.d. stop and go). Il citato articolo 24 interviene, principalmente, riguardo alle seguenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2015:

- condizioni di apposizione del termine (articolo 19);
- proroghe e rinnovi (articolo 21);
- modalità di computo del limite quantitativo di contratti di somministrazione (articolo 31).

Per quanto concerne le modifiche all'articolo 19, D.Lgs. n. 81/2015, l'articolo 24 del Decreto Lavoro, al comma 1, sostituisce le precedenti condizioni che potevano legittimare l'apposizione di un termine al contratto superiore a 12 mesi, ma comunque non superiore a 24 mesi. La nuova lettera a), al comma 1, articolo 19, D.Lgs. n. 81/2015, individua la prima condizione legittimante l'apposizione del termine superiore a 12 mesi, nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA delle suddette associazioni, ovvero dalla RSU. Il Ministero chiarisce che, fatta eccezione per i meri rinvii alle fattispecie legali di cui al D.L. n.

87/2018, sono valide anche le causali previste dai contratti collettivi in attuazione del regime previgente al Decreto Lavoro, di cui all'articolo 41-bis del D.L. n. 73/2021, o comunque qualsiasi causale introdotta dai suddetti contratti collettivi che individuino concrete condizioni per il ricorso al contratto a termine. La nuova lettera b), al comma 1, articolo 19, D.Lgs. n. 81/2015, prevede che, in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), le condizioni possono essere individuate dai contratti collettivi applicati in azienda fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 51, D.Lgs. n. 81/2015 e, pertanto, solo se sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La lettera b) prevede altresì la possibilità per le parti del contratto individuale di lavoro, fino al 30 aprile 2024, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l'apposizione di un termine superiore a 12 mesi. Tale data è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024. La lettera b-bis), riafferma la possibilità per il datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a termine per esigenze sostitutive, fermo restando l'onere per il datore di lavoro di precisare nel contratto le ragioni concrete ed effettive della sostituzione. La nuova disciplina, inoltre, uniforma il regime delle proroghe e dei rinnovi prevedendo che nei primi 12 mesi di rapporto di lavoro possono ora intervenire liberamente senza alcuna condizione, mentre in precedenza tale possibilità era concessa solo in caso di proroga del contratto e, nel caso di rinnovo, era sempre necessaria l'apposizione della causale, anche durante i primi 12 mesi di rapporto di lavoro. Di rilievo anche le modifiche introdotte con il comma 1-ter, articolo 24, del Decreto Lavoro, secondo cui eventuali rapporti di lavoro intercorsi tra le medesime parti in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023 non concorrono al raggiungimento del termine di 12 mesi entro il quale viene consentito liberamente il ricorso al contratto di lavoro a termine. Al riguardo, il Ministero chiarisce che siano neutralizzati dal calcolo dei 12 mesi acasuali, tutti i contratti a termine, incluse proroghe e rinnovi, avvenuti prima del 5 maggio 2023, con effetto anche sui periodi di lavoro che, facenti capo a detti contratti superino tale termine. Ad esempio, se successivamente al 5 maggio 2023 sia venuto a scadenza un contratto di lavoro a termine instaurato prima di tale data, lo stesso contratto potrà essere rinnovato o prorogato senza causale per ulteriori dodici mesi. Diversamente, sempre a titolo di esempio, se nel periodo intercorrente tra il 5 maggio 2023 e il 4 luglio 2023, data di entrata in vigore del comma 1-ter, le parti abbiano già rinnovato o

prorogato un rapporto di lavoro a termine per sei mesi, le stesse avranno la possibilità di fare ricorso al contratto a termine per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi senza causali. Infine, il Ministero precisa che ai fini del rispetto del limite del 20% di lavoratori in somministrazione di cui all'articolo 31, D.Lgs. n. 81/2015, non rilevano i lavoratori somministrati assunti dall'agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato, i soggetti disoccupati che fruiscono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali, i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Lavoro. Sicurezza sul lavoro. Modifiche al T.U.

La [legge 3 luglio 2023, n. 85](#), di conversione del cd Decreto Lavoro (D.L. 48/2023), confermando l'impianto del Decreto, con l'apporto di alcune ulteriori modifiche, ha introdotto un pacchetto di misure prevenzionistiche al T.U. Sicurezza sul lavoro articolate in tre filoni principali: quello della sorveglianza sanitaria e dei controlli sulla formazione; quello del potenziamento delle attività di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro e quello dell'estensione delle tutele assicurative in caso d'infortunio a studenti e docenti.

Sorveglianza sanitaria

Visite del Medico Competente (M.C.) in base alle risultanze della valutazione dei rischi

A seguito delle intervenute modifiche, l'art. 18, comma 1, lettera a) T.U. Sicurezza sul lavoro (TUSL), estende l'obbligo - gravante su Datore di lavoro e Dirigente - di nomina del Medico competente, per l'effettuazione delle visite mediche, dai casi normati dal TUSL, a quelli per i quali è la valutazione dei rischi a richiederlo. In sostanza, la novella legislativa determina il passaggio da un sistema basato su ipotesi tassative per la nomina del M.C. ad un sistema flessibile, dove le concrete circostanze lavorative diventano elemento imprescindibile di cui tener conto, nella valutazione dei rischi, ai fini di stabilire ulteriori casi di nomina obbligatoria del M.C. (oltre a quelli già previsti ai sensi di legge). La Dottrina evidenzia che si tratta di un approccio (già adottato nella prassi da molti Medici Competenti) che conferma l'importanza della partecipazione di tale soggetto alla valutazione dei rischi fin dall'inizio.

Obbligo del M.C. di richiedere la cartella sanitaria e di rischio rilasciata dal precedente Datore di lavoro

In sede di conversione del Decreto legge in commento, al **comma 1 dell'art. 25 TUSL** è stata aggiunta la **lettera e-bis**, nella quale si stabilisce che il M.C., "in occasione della visita medica preventiva, o della visita medica preventiva in fase pre-assuntiva, ha l'obbligo di richiedere al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e

continua da pag.3

ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento". Viene, cioè, dato rilievo all'esigenza che il M.C. disponga di tutti i possibili elementi, sul piano sanitario, funzionali ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione. La Dottrina sottolinea che, essendo la mancata consegna della cartella sanitaria da parte del M.C. sanzionata penalmente, questa nuova disposizione potrebbe avere l'effetto positivo di determinare una aumentata attenzione verso quest'obbligo, da parte del Datore, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Sostituzione temporanea del M.C.

La nuova **lettera n-bis**), inserita nel **comma 1 dell'art. 25 TUSL**, dispone che il M.C. "in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, co-

munica per iscritto al Datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'art.38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato". Prima di questa modifica, mancando una norma ad hoc sull'impossibilità temporanea del M.C. di svolgere la sua attività, il Medico era costretto a dare le dimissioni per consentire al Datore di lavoro di nominare un sostituto. Grazie alla citata disposizione, invece, sarà il M.C. stesso, non il Datore di lavoro, a procedere alla nomina del sostituto.

Formazione

Formazione dei lavoratori - controlli

Il Decreto in commento ha apportato modifiche anche al **comma 2 dell'art. 37, TUSL**, in tema di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, mediante l'introduzione della nuova dispo-

sizione di cui alla **lettera b-bis**). Come sappiamo, durata, contenuti minimi e modalità della formazione sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente Stato/ Regioni/ Province autonome. Secondo la disposizione di cui alla citata **lettera b-bis**), il nuovo schema di Accordo, in fase di definizione presso il Ministero del Lavoro, stabilisce anche "il *monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa*". L'importanza di tale previsione è evidente, in quanto tesa ad avversare eventuali condotte, da parte di Soggetti formatori e/o Datori di lavoro, volte a simulare l'effettuazione di corsi di formazione, con rilascio di attestati non veritieri.

Nuovi Soci

Produzione. ENTALPIA ITALIA S.r.l. di Quargento (AL).



Nata dall'esperienza decennale di brand nel HVAC e da ENTALPIA EUROPE,

è riconosciuta come marchio Europeo di rilievo nei settori di climatizzazione e termoidraulica. Nel 2016 il crescente interesse del mercato Europeo nei settori HVAC-R, termoidraulica ed ITS si concretizza con l'apertura, in Polonia, della Entalpia Europe Sp. z o.o. che si occupa di tubi di rame isolati, produce e distribuisce una gamma completa di

refrigeranti, pompe di calore e scaldacqua in pompa di calore e fan coil a marchio 3E e di accessori a marchio REDPARTS. Nel 2021 viene fondata ENTALPIA ITALIA SRL ove il cliente incontra un fornitore affidabile pronto a rispondere, in maniera efficace, a tutte le esigenze nel settore HVAC, tubi rame ed accessori della climatizzazione.

Partner

Progetto Partner Pro. Per essere protagonisti.



E' operativo l'accordo di collaborazione con eteam, rivolto a tutte le aziende distributrici associate. Il progetto Partner Pro, sviluppato in collaborazione con ANGAISA, prende spunto dalle necessità del Distributore Specialistico Idrotermosanitario, in relazione alle crescenti esigenze degli installatori ed ai nuovi orizzonti professionali amplificati dalla transizione energetica. L'obiettivo è di fornire al Distributore, tutti i supporti necessari a sviluppare iniziative coerenti con le crescenti esigenze dei mercati, oltre a servizi atti a garantire i bisogni fondamentali dei propri installatori, che necessitano di supporti adeguati alle nuove complessità profes-

sionali.

Il servizio prevede supporti, aggiornamenti, consulenza, formazione e informazione attraverso: Portale dedicato, consulenze mail e telefoniche, webinar e video tutorial sui seguenti ambiti:

- Le tendenze del mercato idrotermosanitario
- Le esigenze del cliente installatore
- I sistemi di incentivazione impiantistici
- Il mercato F-Gas e HVAC
- Le regole dell'economia circolare
- L'integrazione tecnologica

Inoltre, è previsto l'accesso a soluzioni professionali personalizzabili che permettono di attuare in modo semplice nuove ed interessanti strategie di business. L'iniziativa si completa con servizi a valore aggiunto quali: realizzazione di seminari di tendenza, eventi informativi e formativi per il personale aziendale, le certificazioni del settore e la gestione del business degli incentivi, servizi fondamentali in rife-

gimento al mercato impiantistico, che con l'abrogazione dello sconto in fattura perde uno strumento incentivazionale importante, ma vede concretizzarsi una serie di convergenze e nuove direttive Europee che accelerano la quinta transizione energetica e la Direttiva Casa Green, che rappresentano per il nostro settore la più grande opportunità di sempre.

Per informazioni:
Dott.ssa Barbara Rigamonti
tel. 0341 731738
info@partnerpro.it
www.partnerpro.it

La scheda di presentazione della convenzione ANGAISA è disponibile all'interno del [portale www.angaisa.it](http://portale.www.angaisa.it) (Area Soci/Convenzioni).

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it)